



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SACCOMANNO, TOFANI, PICCIONI, GRAMAZIO,  
TOMASSINI, ZANETTA, BIANCONI, PALMIZIO, CALABRÒ e CARRARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2009**

Norme in materia di riqualificazione professionale degli infermieri generici,  
degli infermieri psichiatrici e delle puericultrici

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende dare attuazione all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in materia di professioni infermieristiche, con la riqualificazione professionale degli infermieri generici, degli infermieri psichiatrici e delle puericultrici.

Il provvedimento prevede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di tali figure a quello degli infermieri professionali, nei termini previsti dalla citata legge n. 42 del 1999 a seguito del conseguimento di un corso formativo finalizzato ad accrescere il livello professionale teorico e pratico in virtù dell'esperienza acquisita nel corso degli anni.

Queste categorie di lavoratori, appositamente preparati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) con brevi corsi regionali e con il rilascio di un attestato abilitante a svolgere mansioni di assistenza sanitaria di base, svolgono la loro attività negli ospedali e sul territorio acquisendo esperienza e competenza ma non hanno più alcuna collocazione nel sistema del SSN.

Infermieri generici, infermieri psichiatrici e puericultrici, posti come figure ad esaurimento, dovevano essere riqualificati con la legge 3 giugno 1980, n. 243 in via straordinaria entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge. In realtà i 40.000 infermieri generici attualmente in servizio non hanno usufruito della riqualificazione prevista pur svolgendo mansioni largamente sovrapponibili a quelle degli infermieri professionali.

Tale riqualificazione consente non solo di poter raggiungere un più elevato livello di qualifica riconoscendo il loro attestato a quello del vecchio infermiere professionale

di formazione regionale, ma agendo anche sul miglioramento economico inquadrato in fascia D con il titolo di infermiere. Occorre sottolineare che il riconoscimento professionale di questi operatori costituisce una condizione indispensabile, anche se non certamente sufficiente, per rendere l'offerta delle prestazioni del SSN più adeguata alle esigenze dei cittadini in considerazione della carenza strutturale degli infermieri.

A tal proposito la situazione attuale presenta alcuni nodi difficili: sono 68.000 gli infermieri italiani mancanti. Si stima che al Centro-Nord mancano 26.000 infermieri; anche il Sud comincia a risentire a causa del *turn-over* squilibrato, come evidenziato dall'accordo tra Stato e regioni del 14 luglio 2005 che fotografa l'esigenza di formazione di figure professionali in ambito sanitario e nello stesso tempo rileva le carenze esistenti: tre quarti delle figure professionali riguardano il 43 per cento la professione infermieristica, e il 33 per cento gli operatori socio-sanitari.

Il valore positivo del presente disegno di legge sta nel dare un degno reinquadramento e ruolo a queste figure riconoscendogli l'esperienza maturata sul campo come tempo di formazione e riqualifica. La prima riflessione che si può fare in proposito riguarda la quantità numerica d'infermieri in attività nel nostro Paese, legata alla programmazione sanitaria ed alla formazione; l'assistenza di pazienti con particolari bisogni richiede esperienza e competenza. L'Organizzazione mondiale della sanità punta a sostenere politiche volte alla formazione e alla valorizzazione del ruolo di tutte le figure che operano nelle strutture sanitarie: spesso i servizi sanitari e sociali si avvalgono di personale che non

ha quella professione richiesta per l'assistenza sanitaria.

Il provvedimento che qui si presenta, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione statale e dalle direttive comunitarie, darà certamente risultati positivi sull'assistenza infermieristica andando a colmare una parte della carenza infermieristica.

Il disegno di legge prevede, nel dettaglio, che:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge le regioni provvedano alla

riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso del titolo di infermiere generico, infermiere psichiatrico puericultrice;

- gli oneri finanziari derivanti dalla legge sono carico del Fondo sociale europeo;

- il riconoscimento dell'equivalenza sia stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

- le Aziende sanitarie locali provvedano a trasformare i relativi posti previsti nei rispettivi organici di infermiere.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a definire i criteri e le modalità per riconoscere l'equivalenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999 n. 42, dei titoli di coloro che sono in possesso dell'abilitazione di infermiere generico, di infermiere psichiatrico con un anno o due anni di formazione e di puericultrice, ai fini dell'ammissione all'inquadramento della figura di infermiere con fascia economica D.

### Art. 2.

1. Le regioni, in armonia con gli obiettivi di cui alla legge 26 febbraio 1999 n. 42, promuovono il riconoscimento dell'equivalenza degli operatori sanitari non laureati che esercitano professioni sanitarie, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

### Art. 3.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nel caso in cui siano previsti corsi di riqualificazione con esame finale, sono istituiti, secondo le modalità previste dai successivi articoli, appositi corsi di formazione e di aggiornamento di 600 ore in modo da garantire una pratica professionale polivalente, suddivisa in 300 ore di teoria e 300 ore di pratica, da esercitare all'interno dell'organizzazione socio-sanitaria complessiva, fondati sull'attività di gruppo e

di lavoro interdisciplinare nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, da svolgersi, per i dipendenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie, enti, cooperative, strutture private, case di cura, istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, comuni e policlinici universitari, all'interno dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro compatibilmente con le esigenze di servizio. In questi casi, nel periodo di frequenza, il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti.

#### Art. 4.

1. In relazione alle unità di personale, si provvede, con legge, alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico con l'inserimento nel nuovo inquadramento secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la figura dell'infermiere generico, dell'infermiere psichiatrico e della puericultrice è sostituita dalla figura dell'infermiere, nell'ambito delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

#### Art. 5.

1. I piani di programmazione per la riqualifica previsti dalla presente legge sono predisposti in modo da poter fruire del contributo del Fondo sociale europeo.

2. Gli enti ospedalieri sanitari, nella forma di strutture socio-sanitarie, enti, cooperative, strutture private, case di cura, istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit* e comuni e policlinici universitari, provvedono alla gestione di tali fondi mediante l'istituzione di apposite contabilità.

## Art. 6.

1. La formazione professionale è rivolta:

a) al conseguimento di titoli professionali disciplinati dalle leggi vigenti;

b) alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale già operante nell'ambito delle strutture socio-sanitarie;

c) a coloro i quali siano in possesso dei requisiti dei titoli e di attestato di qualifica: infermieri generici, ex Militari, infermieri generici delle carceri, infermieri generici delle miniere, puericultrici, infermieri psichiatrici con un anno o due anni di formazione.

## Art. 7.

1. Entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, le regioni approvano, con delibera regionale, il regolamento dei corsi per la formazione del personale sanitario non laureato addetto ai servizi sanitari.

## Art. 8.

1. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.



